

**334 Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale. - Dlgs 14/2019
-Art. 228 (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento). Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267 -**

Articolo vigente |red

Art. 334 Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale.

1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.
2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 228 (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

**334 Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale. - Dlgs 14/2019
-Art. 228 (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento). Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267 -**

la giurisprudenza |green

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello